



COMUNE DI PREVALLE

(Provincia di Brescia)

via Morani 11

tel. 030.603142 - fax 030.6801272

Prot. n. 005431 Cat. VI[^] Cl.9[^]

Prevalle, lì 10 aprile 2024

OGGETTO: Provvedimento relativo alla procedura di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) inerente all'istanza di Sportello Unico Attività Produttive in variante al vigente PGT ex art. 8 DPR 160/2010 per intervento di ampliamento dell'opificio di via Gardesana n. 40, presentata dalla Soc. O.M.C.S. SRL DEI FRATELLI MORA. Decreto di non assoggettabilità a VAS – Valutazione Ambientale Strategica.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS d'intesa con L'AUTORITA' PROCEDENTE

Visti:

- l'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive",
- la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 con cui ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo concernente la valutazione degli effetti di piani e programmi sull'ambiente e con cui, all'art. 97, disciplina lo "Sportello Unico per le Attività Produttive";
- la parte II del D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. che disciplina le procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.);
- La D.G.R. VIII/1563 del 22/12/2005, la D.C.R. VIII/351 del 13 marzo 2007 e la D.G.R. n. VIII/6420 del 27/12/2007 relativa a "Determinazione della procedura per la valutazione ambientale di Piani e Programmi – VAS (art. 4 l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) unitamente agli schemi procedurali per le varie fattispecie di piani e programmi;
- la D.G.R. n. IX/761 del 10/11/2010 – testo coordinato con la DGR n. 8/6420 del 27/12/07 e DGR n. 8/10971 del 30/12/2009 - che ha approvato i nuovi modelli metodologici-procedurali e organizzativi della valutazione ambientale di Piani e Programmi VAS ;
- gli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
- la direttiva 92/43/CEE;
- le ulteriori normative vigenti in materia;

Premesso che la società O.M.C.S. SRL DEI FRATELLI MORA ha presentato, in data 01/09/2023, protocollo n. 12180, istanza di Avvio del Procedimento Unico per l'attivazione di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), per l'ampliamento dell'opificio di via Gardesana n. 40, sull'area contraddistinta dai mappali 3160, 3161 e 3603, sul foglio 3, sezione NCT, in variante al vigente P.G.T;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 05 ottobre 2023 con la quale è stato dato avvio al procedimento di Sportello Unico per le Attività Produttive in variante al P.G.T. vigente contestualmente all'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, con l'individuazione degli enti territorialmente interessati ed autorità con specifica competenza in materia ambientale;

Vista la determinazione del Responsabile Area Edilizia n. 04 del 05/02/2024 avente per oggetto:” *Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) per ampliamento insediamento produttivo in via Gardesana n. 40, in variante al vigente PGT, proposto dalla Soc. OMCS Srl dei Fratelli Mora - integrazione documentale e individuazione percorso metodologico della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS)*”;

Visto che la proposta progettuale proposta è la medesima, fatto salvo alcune modeste modifiche, di quella proposta in data 18/11/2013, prot. 009572, dalla Società Plac Immobiliare Snc, riconducibile ai Fratelli Mora, relativamente alla quale è stata conclusa la procedura di VAS con l'emissione, da parte dell'Autorità Competente, in data 19 febbraio 2014, del Parere positivo motivato, condizionato al recepimento di alcune prescrizioni dettate da Arpa e dal Comune di Prevalle stesso ;

Richiamato l'avviso di avvio del procedimento relativo al SUAP in oggetto, protocollo n. 1999 in data 07 febbraio 2024;

Vista la nota protocollo n. 002281 in data 13 febbraio 2024 con la quale l'Autorità Procedente, d'intesa con l'Autorità Competente ha comunicato l'avvenuto deposito del Rapporto Preliminare Ambientale unitamente agli atti ed elaborati del SUAP proposto, sul portale regionale SIVAS oltre che sul sito web istituzionale ed ha convocato gli Enti territorialmente interessati oltre a quelli competenti in materia ambientale alla partecipazione della conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, in forma semplificata ai sensi della legge n. 241 del 1990 modificata dal D.Lgs n. 127/2016, invitando gli stessi Enti a far pervenire il proprio parere entro il termine del 29/03/2024;

Visti i contributi pervenuti entro il termine stabilito, dai quali è emerso sostanzialmente il **parere favorevole all'esclusione dell'Assoggettabilità alla VAS**, subordinato, nel caso dei pareri della Provincia di Brescia e di Arpa Lombardia, al recepimento di alcune prescrizioni;

Visto il Verbale di Conferenza di Verifica di non Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), protocollo 005341 in data 08/04/2024 redatto dall'Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità Competente, pubblicato in data 09/04/2024 all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Prevalle, nella sezione Amministrazione Trasparente, oltre che sul portale regionale SIVAS;

Dato atto che i contributi trasmessi dagli Enti sono i seguenti:

1) Provincia di Brescia, Rep. 3535 – Class 7.4.6 – Fasc. 19, Decreto Dirigenziale Settore Pianificazione Territoriale n. 937/2024 del 13/03/2024, pervenuto al protocollo n. 4069 del 13/03/2024

(allegato n. 1), con le seguenti osservazioni istruttorie: “.....si ritiene che il progetto di mitigazione ecologica proposto e rappresentato graficamente nella Tavola n. 1.1 Opere di mitigazione a verde, risponda all'esigenza di ricostruzione ecologica diffusa. Si suggerisce, se è realizzabile una leggera variante al progetto, che la messa a dimora delle specie previste - sia arboree che arbustive - avvenga con andamento il più possibile naturaliforme (evitando la creazione di filari secondo linee rette), se non sul perimetro, almeno entro l'area verde destinata alla sosta e al gioco che sarà allestita dal punto di vista vegetazionale. Si auspica altresì che sia prevista una adeguata disetaneità della vegetazione, mettendo a dimora diverse specie a pronto effetto, in modo da garantire l'erogazione dei servizi ecosistemici per i quali sono state previste, in tempi accettabili e quindi non troppo lunghi.

Si rimane, inoltre, in attesa del progetto di compensazione ecologica per la parte dell'area che è stata sottratta alla rete verde caratterizzata dall'essere "ambito agricolo di valore paesistico ambientale". L'area sulla quale prevedere la compensazione ecologica potrà essere identificata in collaborazione con la amministrazione comunale e il progetto ad essa relativo, a scala adeguata ed accompagnato da sintetica relazione descrittiva che ne consenta l'identificazione di specie arboree ed arbustive, numero e sesto d'impianto, dovrà essere redatto in funzione della sua piena realizzabilità.

Si anticipa sin da ora che gli elaborati di cui sopra (relazione illustrativa e tavola di mitigazione e compensazione ecologica), dovranno essere allegati - unitamente alla documentazione di progetto alla Convenzione urbanistica con il Comune. Entro questo atto, dovrà essere previsto un apposito articolo che preveda la realizzazione di quanto progettato, avendo cura che sia assicurato il pieno attecchimento delle specie arboree ed arbustive messe a dimora, nonché la sostituzione di eventuali fallanze che dovessero verificarsi entro 3-5 anni.

Altre eventuali osservazioni potranno essere effettuate in fase di compatibilità con il PTCP.”

Ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio:

Nella documentazione messa a disposizione, non vengono specificati i materiali e i caratteri compositivi che il progetto di ampliamento intende assumere. Viste le componenti paesistiche presenti nel contesto, si consiglia una verifica della coerenza di quanto proposto con gli indirizzi espressi per le componenti nelle relative schede II.b.6 seminativi e prati in rotazione e II.e.1 - nuclei d'antica formazione della Sezione “Ambiti a prevalente valore storico culturale” dell’Allegato 1 “Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio della Provincia di Brescia” alle NTA del PTCP. Inoltre, considerata la vicinanza alla SP27 Castrezzone – Prevalle via Gardesana e tenuto conto dell’ambiente sia agricolo/naturale che di carattere residenziale circostante, si invita a valutare un adeguato inserimento dei fabbricati, suggerendo l’impiego di un linguaggio architettonico che utilizzi materiali con effetti non invasivi che migliorino la qualità estetica dell’area produttiva dialogando con l’ambiente circostante. Quanto all’area a verde descritta nel Rapporto Preliminare, di cui è prevista l’intera cessione all’amministrazione comunale, si chiede che in ragione della funzione di mitigazione ecologica e paesaggistica da essa assunta nei confronti dell’area di espansione produttiva, nella convenzione urbanistica ovvero in altro strumento idoneo e vincolante nei confronti di eventuali futuri acquirenti venga previsto l’asservimento della medesima area verde al fondo su cui si colloca l’edificio industriale.

Consumo di suolo:

Si prende atto che ai sensi dell’art. 5 della l.r. 31/2014 e s.m.i il progetto di SUAP comporta un consumo di suolo che rileva ai soli fini regionali e provinciali e che non necessita di bilanciamento a livello di bilancio ecologico del consumo di suolo (BES) comunale.

Viabilità sovracomunale:

L'area oggetto di SUAP confina ad ovest con la strada provinciale SP27. Dal Rapporto preliminare si prende atto che il progetto di ampliamento utilizzerà l'accesso già esistente dalla suddetta via pubblica, situata a ridosso dell'area già industrializzata. Si rileva che, con il progetto di mitigazione e compensazione proposto, si intende eliminare la futura realizzazione di un tratto di viabilità di prevista dal Piano dei servizi del PGT vigente per l'uscita dei mezzi pesanti dalla zona industriale (comportante l'inserimento di una rotatoria sulla strada provinciale localizzata ad altezza della ditta interessata dal presente SUAP), intervento che l'Amministrazione Comunale ha già reputato non essere strategico per la mobilità locale, preferendo che il traffico dell'area produttiva si avvalga di un tracciato già presente. La modifica della viabilità prevista dallo strumento comunale vigente interessa diversi elaborati dello stesso. Pertanto, si ritiene opportuno che di tutti ne venga eseguita la coerenza con quanto propone il presente SUAP.

Valutazione Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio:

“Dalla documentazione resa disponibile emerge che parte del nuovo fabbricato di progetto è destinato accogliere alcune linee di produzione che oltre ad un nuovo magazzino.

Presso lo stabilimento del proponente risultano autorizzate emissioni in atmosfera in deroga mediante adesione all'autorizzazione generale della Provincia di Brescia (domanda P.G. Provincia n. 147383 del 11.12.2009, con scadenza 11.01.2025) per la sola attività disciplinata dall'allegato tecnico n. 17 (Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 3,5 tonnellate/anno). Al fine dell'approvazione del progetto in oggetto è necessario accertare se anche le emissioni derivanti dalle attività produttive da insediare nel nuovo edificio rientrano tra quelle autorizzabili mediante la procedura semplificata di cui al richiamato art. 272, comma 2 del d.lgs. n. 152/06: in tal caso il proponente potrà munirsi della relativa autorizzazione mediante domanda di adesione da presentarsi al SUAP. Qualora invece per le emissioni originanti dal nuovo impianto fosse necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione ordinaria alle emissioni (art. 269 del d.lgs. n. 152/06) mediante rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, tale assenso (l'AUA), secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 del d.P.R. n. 59/2013 deve confluire nella determinazione motivata di conclusione del procedimento in oggetto e dovrà essere richiesto al Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio di questa Provincia con le modalità previste dal richiamato d.P.R. tramite il SUAP comunale. Risulta comunque necessaria l'acquisizione dell'AUA anche nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività industriali previste, dovessero essere necessari altri atti di assenso tra quelli indicati all'art. 3, comma 1 del d.P.R. n. 59/2013 (diversi dalle comunicazioni o dalla richiamata adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera), quali ad esempio l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali). Si evidenzia infine che nel caso in cui si rendesse necessaria l'acquisizione dell'AUA, è altresì indispensabile trasmettere contestualmente la comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di rumore, e la relativa Relazione previsionale di impatto acustico sulla quale, nell'ambito della conferenza di servizi di approvazione del progetto di SUAP, deve essere acquisito il parere di ARPA-Lombardia.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445):

Si ricorda che con DGR n. XI/6314 del 26.04.2022 la Regione ha sostituito l'Allegato 6 «Nuovo schema Asseverazione (ex Allegato 15 d.g.r. IX/2616/2011)» alla d.g.r. 6738/2017, con l'Allegato 1 “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)”. Tale documento, firmato da geologo abilitato in cui è asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche della variante in esame con i contenuti dello studio geologico del PGT dovrà essere prodotto in sede di compatibilità al PTCP.

2) ATS Brescia Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, Rif. 33361/2024 del 25/03/2024, pervenuto al protocollo del Comune in data 26/03/2024 (Allegato n. 2), con il quale: *“si ritiene di dover ribadire quanto a suo tempo espresso nell’ambito del procedimento SUAP “Plac Immobiliare dei F.lli Mora (Rif. ASL Brescia 0004266 del 14/01/2014 – Rif. Comune Prevalle n. 445 del 16/01/2014);*

3) Regione Lombardia, UTR di Brescia, Rif. UTR Bs n. 933/2024 del 13/03/2024, pervenuto al protocollo in data 26/03/2024, protocollo n. 4754 (Allegato n. 3), con le seguenti considerazioni: *“l’U.T.R. non ha nulla da rilevare circa il procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS – Valutazione Ambientale Strategica in corso”;*

4) Arpa Lombardia, Dipartimento di Brescia, Protocollo arpa_mi.2024.0050960 del 27/03/2024 - Fascicolo n° 2024.3.43.11, pervenuto al protocollo in data 27/03/2024, protocollo n. 4853 (Allegato n. 4), con le seguenti considerazioni: *“ .. trattandosi di variante al PGT già oggetto di valutazione ambientale da parte dell’Agenzia nell’ambito del procedimento di VAS condotto dal comune di Prevalle nel 2013,, si rimanda ai contenuti e indicazioni puntuali già trasmesse da ARPA, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, con nota protocollo arpa_mi.2013.0171272 del 24/12/2013”*

Si rimanda all’Autorità Competente la valutazione dei seguenti aspetti non chiariti nel Rapporto Preliminare:

- *valutazione di allegati citati nel RP presentato ma non pubblicati sul sito SIVAS della Regione Lombardia;*
- *aspetti di dettaglio non specificati all'interno del RP, quali la dislocazione del layout interno (non leggibile dall'estratto planimetrico non in scala e privo di definizione), con indicazione dei macchinari che saranno inseriti e la potenzialità esistente e di progetto, nonché la sussistenza di incrementi quantitativi delle emissioni generate dall'attività nello scenario di progetto.*

Inoltre, ad integrazione del contributo rilasciato nel 2013, considerato il mutato quadro normativo, si ritiene necessario prevedere l’adozione delle seguenti indicazioni:

- *Predisposizione relazione di invarianza idraulica e idrogeologica, ai sensi RR 7/2017 e 8/2019;*
- *All’interno della fascia di rispetto del R.I.M. deve essere mantenuta la naturalità del contesto e la permeabilità del suolo, inoltre deve essere tutelata la vegetazione ripariale del corpo idrico, con la riqualificazione e potenziamento della rete ecologica locale e della fascia ripariale, quale importante elemento di elevato valore ambientale, ecologico e paesaggistico;*
- *Al fine di garantire il maggior effetto mitigativo e compensativo dell’area verde di progetto, anche quale azione filtro verso i recettori abitativi, si ritiene necessario che la selezione delle diverse essenze debba essere condotta anche valutando i fattori di assorbimento, al fine di massimizzare significativamente gli effetti mitigativi e l’assorbimento di inquinanti. A tale proposito si richiamano i contenuti delle “Linee guida per la messa a dimora di specifiche specie arboree per l’assorbimento di biossido di azoto, materiale particolato fine e ozono” PRQA della Regione Toscana, redatti in collaborazione con il Consiglio Nazionale Ricerche (CNR), che definiscono i fattori di assorbimento per singola specie. In particolare tenuto conto dell’alta efficienza di abbattimento delle emissioni inquinanti si consiglia di selezionare nella fascia piantumata a confine con l’azienda, la piantumazione di essenze arboree ed arbustive in doppia fila a foglie persistenti, da specie a maggior assorbimento e sequestro di inquinanti (pag.14 e 15 delle linee guida) <https://www.regione.toscana.it/documents/10180/23809530/Allegato-1-LG-Piantumazioneagg.+31+dic-2021.pdf/da42f961-13e2-d2a6-05e3-c35bfe32dad?t=1644563443162>*
- *Si ritiene necessario definire nella fase di attecchimento, per una durata di almeno tre anni, che il soggetto responsabile gestisca la manutenzione e il monitoraggio della specifica area a verde;*

- *Deve essere condotta una valutazione del fabbisogno energetico dell'insediamento produttivo, prevedendo azioni finalizzate al recupero, contenimento di tali consumi e all'autoproduzione energetica da fonti rinnovabili, anche in considerazione dei contenuti di cui all'allegato 3 del Dlgs 3 marzo 2011 n° 28, DGR 3868/2015 relativa agli "edifici a energia quasi zero" ed alle specifiche di cui al punto 6.14 dell'allegato al DDUO 2456 del 08/03/2017.*

Con il recepimento delle indicazioni sopra indicate, Arpa ritiene il progetto SUAP in esame escludibile dall'assoggettamento alla VAS.

5) Consorzio di Bonifica "Chiese", pervenuto al protocollo del Comune in data 29/03/2024 (Allegato n. 5), protocollo n. 4969, con il quale: "si ribadisce quanto espresso nel Parere preventivo rilasciato in data 20/01/2014 prot. 111/14/PG".

Il parere è favorevole salvo presentazione di "progetto esecutivo della manutenzione straordinaria al tronco di canale posizionato sul lato nord mediante la realizzazione di platea di fondo in calcestruzzo e pozzetti" al fine del rilascio da parte del Consorzio della Concessione amministrativa gravata da relativo canone calcolato secondo la tabella "C" ai sensi dell'art. 16 della delibera di Giunta Regionale n. 7/7868 e successivi atti di aggiornamento;

Ricordato che nel caso di SUAP in variante al PGT, la valutazione si riferisce esclusivamente al progetto presentato precisando che, in generale, per quanto riguarda lo strumento SUAP di cui all'articolo 97 della LR 12/2005 è il progetto stesso a determinare, sulla base delle necessità ed esigenze produttive individuate, la misura della variante allo strumento urbanistico, come si evince dal comma 5 bis dell'art. 97, secondo il quale il mancato inizio dei lavori, entro nove mesi dal perfezionamento della variante, il sindaco dichiara l'intervenuta decadenza del progetto ad ogni effetto, compreso quello di variante urbanistica;

Ritenuto di dare disposizione affinché vengano allegati alla Convenzione Urbanistica gli elaborati relativi alla compensazione ecologica e di prevedere nella medesima Convenzione l'obbligo a carico del Soggetto Proponente della gestione e manutenzione dell'area verde per un congruo periodo per garantire l'attecchimento delle essenze, come proposto dagli Enti;

Ricordato l'obbligo della presentazione della Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47 DPR n. 445/2000), firmata da geologo abilitato in cui sia asseverata la congruità tra le previsioni urbanistiche della variante in oggetto con i contenuti dello studio geologico del PGT (Allegato 1 alla DGR Lombardia n. XI/6314 del 26/04/2022 – ex allegato 6 alla DGR Lombardia n. X/6738 del 19/06/2017) e del PGRA;

Considerato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta e dai contributi pervenuti;

Preso atto di quanto sopra esposto, d'intesa con l'Autorità procedente

DECRETA

1. **di NON ASSOGGETTARE** il progetto di cui all'istanza di Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), in Variante al PGT vigente ex art. 8 DPR 160/2010 per intervento di ampliamento dell'opificio di via Gardesana n. 40, presentata dalla Soc. OMCS Srl dei Fratelli Mora, alla

procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS, nel rispetto delle condizioni di cui ai punti successivi;

2. di **STABILIRE** le seguenti condizioni:

- dovrà essere trasmesso da parte del Soggetto Proponente, prima della convocazione della Conferenza dei Servizi relativa al procedimento amministrativo di SUAP e di verifica di compatibilità con il vigente PTCP, la seguente documentazione:
 - progetto di mitigazione ecologica e compensazione ambientale tenendo conto delle indicazioni proposte dalla Provincia di Brescia (ved. Allegato n. 01) e da Arpa Lombardia (ved. Allegato n. 04);
 - progetto di invarianza idraulica redatto ai sensi dei Regolamenti Regionali n. 7/2017 e 8/2019;
 - progetto e relazione tecnica di cui all'art. 125 del DPR n. 380/2001 e del D.Lgs n. 192/2005 in materia di risparmio ed efficientamento energetico, tenendo in considerazione i contenuti di cui all'allegato 3 del Dlgs 3 marzo 2011 n° 28, DGR 3868/2015 relativa agli “edifici a energia quasi zero” ed alle specifiche di cui al punto 6.14 dell'allegato al DDUO n. 2456 del 08/03/2017, aggiornato dal DDUO n. 18546 del 18/12/2019;
 - relazione tecnica eventualmente integrata da adeguata planimetria da cui risulti la dislocazione del layout interno, con l'indicazione dei macchinari che saranno inseriti e la potenzialità esistente (riferita al capannone esistente) e di progetto. In particolare andrà accertato se le emissioni rientrano tra quelle autorizzabili mediante la procedura semplificata di cui al richiamato art. 272, comma 2 del d.lgs. n. 152/06: in tal caso il proponente potrà munirsi della relativa autorizzazione mediante domanda di adesione da presentarsi al SUAP del comune di Prevalle. Qualora invece per le emissioni originantisi dal nuovo impianto fosse necessaria l'acquisizione dell'autorizzazione ordinaria alle emissioni (art. 269 del d.lgs. n. 152/06) mediante rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, tale assenso (l'AUA), secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 del d.P.R. n. 59/2013 dovrà confluire nella determinazione motivata di conclusione del procedimento in oggetto e dovrà essere richiesto al Settore Sviluppo Industriale e Paesaggio della Provincia con le modalità previste dal richiamato d.P.R. tramite il SUAP comunale. Risulterà comunque necessaria l'acquisizione dell'AUA anche nel caso in cui, per lo svolgimento delle attività industriali previste, dovessero essere necessari altri atti di assenso tra quelli indicati all'art. 3, comma 1 del d.P.R. n. 59/2013 (diversi dalle comunicazioni o dalla richiamata adesione all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera), quali ad esempio l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali. Si evidenzia infine che nel caso in cui si rendesse necessaria l'acquisizione dell'AUA, sarà altresì indispensabile trasmettere contestualmente la comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 in materia di rumore, e la relativa Relazione previsionale di impatto acustico sulla quale, nell'ambito della conferenza di servizi di approvazione del progetto di SUAP, dovrà essere acquisito il parere di ARPA-Lombardia;

3. di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Prevalle, nella sezione Amministrazione Trasparente, oltre che sul portale regionale SIVAS.

Si allegano al presente decreto:

- Allegato n. 1 – Parere Provincia di Brescia;
- Allegato n. 2 – Parere ATS Brescia (che richiama il parere ASL Brescia prot. 0004266 del 14/01/2014);
- Allegato n. 3 – Parere Ufficio Territoriale Regionale Brescia;
- Allegato n. 4 – Parere Arpa Brescia;
- Allegato n. 5 – Parere Consorzio di Bonifica Chiese (che richiama il parere emesso in data 20/01/2014 prot. 111/14/PG) .

L'autorità Competente per la VAS
(f.to digitalmente Ing. Giovanna Caria)

L'autorità Procedente per la VAS
(f.to digitalmente Geom. Danilo Catterina)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi T.U. 445/2000 e
D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa*